

## La norma strabica non salva il disavanzo tecnico dal patto di stabilità e dai nuovi equilibri

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui al 0.01.2015, operato dagli enti non sperimentatori entro il 30 aprile 2015 (con fisiologici slittamenti temporali) ai sensi dell'art. 3 comma 7 Dlgs 118/2011 come modificato dal Dlgs 126/2014 si è verificato in diversi Comuni il disavanzo tecnico conseguente il riaccertamento. Tale disavanzo tecnico non va confuso con il disavanzo da riaccertamento rilevato nella riga "n" dell'allegato 5/2 al Dlgs 118/2011 e smi e causato prevalentemente dalla necessità di accantonare a Fondo crediti dubbi sui residui attivi al 01.01.2015 una quota più elevata dell'avanzo disponibile (non quello vincolato e destinato) alla stessa data. Fondamentale differenza tra il disavanzo da riaccertamento e il disavanzo tecnico deriva dal fatto che il primo va finanziato (fino a 30 anni), mentre il secondo si assorbe da solo.

Il **disavanzo tecnico** deriva dallo sfasamento temporale tra gli impegni reimputati (nel caso diventino esigibili velocemente) e gli accertamenti reimputati (nel caso diventino esigibili lentamente) e sono causati soprattutto da spesa finanziata da trasferimenti vincolati esigibili a collaudo o fine prestazione.

Ad esempio, si veda la seguente situazione complessiva a seguito del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 01.01.2015:

01.01.2015

Entrata corrente	Spesa corrente
Reimputazione accertamenti sorti giuridicam. in annualità precedenti 700.000	Reimputazione impegni sorti giuridicamente in annualità precedenti 1.000.000
Fondo pluriennale vincolato 300.000	

con imputazione sulle annualità successive nel seguente modo:

2015

Entrata corrente	Spesa corrente
Reimputazione accertamenti sorti giuridicam. in annualità precedenti 100.000	Reimputazione impegni sorti giuridicamente in annualità precedenti 900.000
Fondo pluriennale vincolato 300.000	
<b>Disavanzo tecnico da riportare 500.000</b>	

2016

Entrata corrente	Spesa corrente
Reimputazione accertamenti sorti giuridicam. in annualità precedenti 100.000	Reimputazione impegni sorti giuridicamente in annualità precedenti 50.000
Fondo pluriennale vincolato zero	
	<b>Disavanzo tecnico applicato 500.000</b>
<b>Disavanzo tecnico da riportare 450.000</b>	

2017

Entrata corrente	Spesa corrente
Reimputazione accertamenti sorti giuridicam. in annualità precedenti 500.000	Reimputazione impegni sorti giuridicamente in annualità precedenti 50.000
Fondo pluriennale vincolato zero	
	<b>Disavanzo tecnico applicato 450.000</b>
<b>Disavanzo tecnico da riportare zero</b>	

La normativa di cui Dlgs 118/2011 e smi ha disciplinato il disavanzo tecnico, consentendo all'ente di chiudere il bilancio in disavanzo tecnico per la sola parte conseguente la reimputazione sulla competenza di accertamenti e impegni sorti giuridicamente in annualità precedenti. Altra possibilità (di difficile attuazione pratica) è colmare il disavanzo tecnico con maggiori entrate o minori spese in competenza. La disciplina è prevista dall'art. 3 comma 3 Dlgs 118/2011 e smi che prevede:

*“Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico”*

**Il legislatore ha quindi affrontato il problema ma si è totalmente dimenticato dell'effetto sul patto di stabilità 2015 e sembra dimenticarsene anche agli effetti dell'equilibrio finale di cui art. 1 commi 407 e seguenti ddl stabilità 2016.**

Nell'esempio di cui sopra, il Comune si troverebbe nel 2015 nella seguente situazione:

2015

Entrata corrente	Spesa corrente
Reimputazione accertamenti sorti giuridicam. in annualità precedenti 100.000	Reimputazione impegni sorti giuridicamente in annualità precedenti 900.000
Fondo pluriennale vincolato 300.000	
<b>Disavanzo tecnico da riportare 500.000</b>	

Entrata rilevante patto di stabilità 2015: 400.000

Spesa rilevante patto di stabilità 2015: 900.000

**Squilibrio conseguente nel primo anno: 500.000 pari al disavanzo tecnico**

Tale squilibrio si colma da solo a fini patto e ai fini dei nuovi equilibri di finanza pubblica nell'anno di totale assorbimento del disavanzo, creando tuttavia dapprima un "buco" e poi una "eccedenza" ai fini vincoli di finanza pubblica. Sarebbe auspicabile una sorta di "autoconcessione di spazi" il primo anno e "autoresituzione di spazi" l'anno del riassorbimento consentita dalla norma a tutti gli enti che abbiano rilevato (per motivi non certo prevedibili a priori) tale disavanzo tecnico.

Milano, 04.12.2015